Città di Montalto Uffugo
(Provincia di Cosenza)



SERVIZIO DEL TERRITORIO - URBANISTICA

n. 89 prog.
Prot. n. 9299
Dir. Segret. Euro 62,00
Bonifico Bancario del 11.05.2026.

OGGETTO: Certificato di destinazione urbanistica - Art. 30 - Legge 06.06.2001, n. 380.

IL RESPONSABILE

Vista l'istanza prodotta dalla Sig.ra Nitti Isabella in data 12.05.2026, n. 9299 di prot.;
Visto la delibera Consiglio Comunale n. 28 del 19.06.2025 con la quale è stato approvato il Piano Strutturale Comunale;
Visto che il PSC è stato pubblicato sul BURC n. 133 del 07.07.2025;
Visto la Legge Urbanistica Regionale 16.04.2002, n. 19 e s.m.i.;
Visti gli Ambiti Territoriali Unitari ed il Regolamento Edilizio Urbanistico del P.S.C. approvato;

C E R T I F I C A

Che in base alle previsioni del **Piano Strutturale Comunale**, il terreno sito alla Via Vigna della Corte di questo Comune, riportato in Catasto al foglio di mappa n. 11 particelle n. 2, 68, 75, 78, 150, 152 e 153 ha la seguente destinazione:

- La particella n. 2 ricade in Territorio Agricolo Forestale – TAF (gran parte in Aree di primaria importanza agricola produttiva sottozona E 2 ed in piccola parte in Aree boscate o da rimboschire – zona Collinare sottozona E 4.2);
- La particella n. 68 ricade in Territorio Agricolo Forestale – TAF (parte in Aree di primaria importanza agricola produttiva sottozona E 2 e parte in Aree boscate o da rimboschire – zona Collinare sottozona E 4.2);
- La particella n. 75 ricade in Territorio Agricolo Forestale - TAF ed in particolare in Aree di scarsa produttività e valore agricolo sottozona E 5;
- La particella n. 78 ricade in Territorio Agricolo Forestale – TAF (parte in Aree di primaria importanza agricola produttiva sottozona E 2 e parte in Aree di scarsa produttività e valore agricolo sottozona E 5;
- La particella n. 150 ricade in Territorio Agricolo Forestale – TAF ed in particolare in Aree di primaria importanza agricola produttiva sottozona E 2;
- La particella n. 152 ricade in Territorio Agricolo Forestale – TAF (maggior parte in Aree di primaria importanza agricola produttiva sottozona E 2 ed in minor parte in Aree boscate o da rimboschire – zona Collinare sottozona E 4.2);
- La particella n. 153 ricade in Territorio Agricolo Forestale – TAF (maggior parte in Aree di primaria importanza agricola produttiva sottozona E 2 ed in minor parte in Aree di scarsa produttività e valore agricolo sottozona E 5;

Che in Aree di primaria importanza agricola produttiva sottozona E 2 sopra detto le prescrizioni riportate nel REU del PSC approvato prevedono:

Nelle zone agricole E2 gli interventi edificatori, da realizzare a qualsiasi titolo, nel rispetto Di quanto disposto dal citato Art. 139, si attuano mediante intervento edilizio diretto (permesso di costruire), nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
SF = 10.000 mq.
IT ≤ 0,013 mq/mq (per le residenze)
IT ≤ 0,10 mq/mq (per gli edifici connessi alle attività consentite nella zona, diversi dalla residenza)

Hmax = 7,50 mt
DI = 5,00 mt
DS = 20,00 mt
RI ≤ 1/1
DF ≥ altezza del fabbricato più alto e comunque in nessun caso inferiore a mt.10

Che in Aree boscate o da rimboschire – zona Collinare sottozona E 4.2 sopra detto le prescrizioni riportate nel REU del PSC approvato prevedono:

Sono le aree collinari e vallive (poste a valle della strada pedemontana San Fili – San Benedetto - ex provinciali SP 95 ed SP 31) già coperte da boschi, precluse alla edificazione, al fine di preservarle da futuri processi di urbanizzazione, i quali le esporrebbero ad un sicuro degrado ambientale, con conseguente distruzione del verde oggi imperante nelle predette zone. In genere sono aree boscate, per le quali è auspicabile un mantenimento dello stato attuale rappresentato dal caratteristico manto di verde tipico della catena appenninica. Nelle predette aree è consentita la ristrutturazione dei manufatti e fabbricati esistenti, la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l'ampliamento degli stessi, in misura non superiore al 20% del volume esistente, necessario unicamente per adeguamenti igienico-sanitari, nel rispetto, sempre, del D.lgs. n° 42/04, mentre è vietata la edificazione di nuovi volumi in misura superiore al 20%.Sono consentiti solo nuovi interventi edilizi per il ricovero di animali da pascolo e locali per la lavorazione del legno, in ogni caso fino ad un massimo di 30 mq.).Nelle zone agricole E 4.2 gli interventi edificatori (ampliamenti fino al 20% e locali diversi dalla residenza), nel rispetto di quanto disposto dal citato Art. 139, si attuano con permesso di costruire nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
SF = 10.000 mq.
IT = 0,004 mq/mq (per gli edifici connessi alle attività consentite nella zona, diversi dalla residenza, comunque fino ad un massimo di 40 mq.)
IT = 0,013 mq/mq (Indice di asservimento, da utilizzare per le residenze da realizzare nelle sottozone E1, E2, E3 ed E5, facenti parte dell'azienda agricola d'intervento)
IT = 0,10 mq/mq (Indice di asservimento da utilizzare per gli edifici connessi alle attività consentite, diversi dalla residenza, nelle sottozone E1, E2, E3 ed E5, facenti parte dell'azienda agr. d'intervento)
Hmax = 4,00 mt
DI = 5,00 mt
DS = 20,00 mt
RI ≤ 1/1
DF ≥ altezza del fabbricato più alto e comunque in nessun caso inferiore a mt.10

Che in Aree di scarsa produttività e valore agricolo sottozona E 5 sopra detto le prescrizioni riportate nel REU del PSC approvato prevedono:

Nelle zone agricole E/5 gli interventi edificatori consentiti, nel rispetto di quanto disposto dal citato Art. 139, si attuano con permesso di costruire, nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
SF = 10.000 mq.
IT ≤ 0,013 mq/mq (per le residenze)
IT ≤ 0,10 mq/mq (per gli edifici connessi alle attività consentite nella zona, diversi dalla residenza)
Hmax = 7,50 mt
DI = 5,00 mt
DS = 20,00 mt
RI ≤ 1/1
DF ≥ altezza del fabbricato più alto e comunque in nessun caso inferiore a mt.10

Significando che, in base allo Studio Geologico a corredo del P.S.C., la particella n. 75 e parte delle particelle n. 2, 68, 78, 152 e 153, sono classificate come zona non idonea – Classe 4 – Fattibilità con gravi limitazioni;

Che il terreno sopra detto è interessato dal vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 30.12.1923, n. 3267, art.1;

Che il terreno sopra detto, limitatamente alla fascia pari a mt. 150 dall'argine del Torrente Argentino, ricade in area interessata dal vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 142, lettera "c", del citato D. L.vo 22.01.2004, n. 42 (già art. 1 della Legge 08.08.1985, n. 431);

Che, in base al *Progetto di Piano Stralcio di Bacino del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale per l'Assetto, la Mitigazione e la Gestione del rischio da Alluvioni – Calabria/Lao (PSdGDAM-RisAl-Cal/L) e delle correlate Misure di Salvaguardia*, adottato con Delibera della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appenino Meridionale

n.2 del 24.10.2024 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 14.11.2024, una piccola parte delle particelle n. 2, 68, 75, 78, 152 e 153 del terreno sopra detto ricadono all'interno della perimetrazione di area a pericolosità idraulica P1, P2 e P3 ed in area a rischio idraulico R1, R2 e R3.

Che sono fatte salve, altresì: **1)** Le disposizioni legislative o regolamenti vigenti a riguardo delle distanze da mantenere nell'edificazione, da eventuali infrastrutture a rete interessanti l'area suddetta; **2)** Le disposizioni contenute nel D.M. 03.04.2000.

Si rilascia a richiesta di parte per gli usi che la legge consente.

Montalto Uffugo, 27.05.2026

COMUNE DI MONTALTO UFFUGO (Prov. di Cosenza)

IL RESPONSABILE
Ing. Fabio Prete

FABIO PRETE
27.05.2026 13:33:58 GMT+02:00